



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 825

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

18/12/2022 - 01:22

Indice

1. DDL S. 825 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 825	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	12
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (pom.) del 05/03/2019	13

1. DDL S. 825 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 825
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

Titolo breve: *ETICHETTATURA E TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Iter

5 marzo 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.825

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Elena Fattori](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)), [Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Virginia La Mura](#) ([M5S](#)), [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)), [Francesco Mollame](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Stanislao Di Piazza](#) ([M5S](#)), [Gisella Naturale](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 41 del 27 settembre 2018.

Classificazione TESEO

PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA , MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE

Articoli

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Art.1), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Artt.2, 5), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.4), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.4, 5), SOFISTICAZIONI ALIMENTARI (Art.4), INFORMAZIONE (Art.4), ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (Art.5), AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) (Art.5), STATI ESTERI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 5 marzo 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** in sede **redigente** il 17 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 48 del 17 ottobre 2018.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 825

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 825

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FATTORI**, **CASTELLONE**, **ROMANO**, **CORBETTA**, **ANGRISANI**, **LA MURA**, **Giuseppe PISANI**, **MOLLAME**, **CORRADO**, **MAIORINO**, **GIANNUZZI**, **DONNO**, **TRENTACOSTE**, **DI PIAZZA** e **NATURALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di tutelare in maniera adeguata le eccellenze agroalimentari del nostro Paese. Il recente «Rapporto sulla competitività dell'agroalimentare italiano», diffuso nel luglio del 2018 dall'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), mostra come il settore agroalimentare italiano, nel decennio 2007-2017, si sia distinto per una notevole resilienza che ha garantito all'intero comparto una maggiore tenuta negli anni più difficili della crisi economica mondiale. In particolare, l'industria alimentare nazionale si è distaccata dalla dinamica generale negativa, facendo registrare, nel 2017, un incremento del valore aggiunto reale di quasi 6 punti rispetto al livello rilevato prima della crisi. L'importo dei prodotti agroalimentari destinati al mercato finale del consumo è attualmente stimato in circa 171 miliardi di euro, con un'incidenza del 10,6 per cento sul PIL complessivo. Un dato, quest'ultimo, che sale a 219,5 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL al 13,5 per cento, se si considerano anche gli acquisti relativi ai servizi di ristorazione.

A livello europeo, tuttavia, l'Italia continua ad arrancare in termini di strutture aziendali, efficienza, tecnologia e produttività, posizionandosi dietro Francia, Germania e Spagna.

In ogni caso, sotto il profilo delle esportazioni, la bilancia dell'industria alimentare italiana registra un andamento positivo, con un aumento percentuale nell'ultimo quinquennio pari a 23 punti ed un volume commerciale di 34 miliardi di euro.

Il quadro così delineato impone un'opportuna disciplina interna che protegga e sostenga fattivamente, al di fuori dei paletti dell'Unione europea, i nostri prodotti caratterizzanti (quali, ad esempio, la pasta di semola di grano duro, l'olio d'oliva, tutti i tipi di latte ed i prodotti lattiero-caseari) nonché i singoli attori della filiera, ivi compresi i piccoli produttori, in un'ottica di concreta salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali.

In un contesto di preoccupante diffusione delle frodi agroalimentari, delle contraffazioni, del fenomeno dell'*italian sounding*, tale disegno di legge traduce in termini dispositivi quella che si può definire una vera e propria urgenza, specie nell'attuale situazione socio-economica, ove il cibo costituisce anche un'occasione di consumo differenziato, complesso e multidimensionale e, conseguentemente, i prodotti agroalimentari connotati da tipicità e qualità sono oggetto di una crescente domanda, a livello nazionale, come a livello mondiale.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce, rispettivamente, il prodotto agroalimentare, la fase di produzione e l'operatore agroalimentare. Nello specifico, per prodotto agroalimentare si intende il prodotto trasformato, parzialmente trasformato e non trasformato destinato al consumo umano caratterizzato dalla presenza di una materia agricola prevalente, con particolare riferimento alla pasta di semola di grano duro, all'olio d'oliva, a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari. La fase di produzione, invece, è la singola fase della filiera di coltivazione o di allevamento della materia prima

agroalimentare e ogni successiva fase di lavorazione o di trasformazione. L'operatore agroalimentare, infine, è il soggetto che, in maniera diretta o indiretta, partecipa attivamente ad una o più fasi di produzione.

Ai sensi dell'articolo 2, con la precipua finalità di tutelare le produzioni agroalimentari e garantire ai consumatori un elevato livello di tutela, si intende realizzato interamente in Italia quel prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento siano compiute esclusivamente nel territorio italiano.

L'articolo 3 tratta delle indicazioni e diciture sul prodotto agroalimentare nazionale. Nello specifico, sulle confezioni dei prodotti agroalimentari nazionali sono riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni similari. Queste ultime devono essere apposte in maniera conforme a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea (comma 3), in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili e devono essere collocate in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni, anche di natura grafica e illustrativa, della confezione del prodotto agroalimentare (comma 2). Le diciture in parola possono essere utilizzate nelle campagne pubblicitarie radiotelevisive, nei siti *internet* e in ogni altro strumento di pubblicità, purché si riferiscano esclusivamente ai prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia (comma 4).

In un'ottica informativa, è data delega al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di promuovere campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta informazione dei consumatori sulla provenienza dei prodotti agroalimentari (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 5, i controlli relativi al rispetto della legge sono affidati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ICQRF) e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è affidato il compito di promuovere intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, al fine di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia (comma 2).

Sotto il profilo sanzionatorio, all'articolo 6, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, è posto rimando a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2017, in materia di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170, «Legge di delegazione europea 2015».

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8, infine, stabilisce in via transitoria che i prodotti che sono confezionati o immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente disegno legge - e che non possono essere considerati produzioni agroalimentari *tout court* perché non ne soddisfano i requisiti - possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) «prodotto agroalimentare»: il prodotto agroalimentare trasformato, parzialmente trasformato e non trasformato destinato al consumo umano caratterizzato dalla presenza di una materia agricola prevalente, con particolare riferimento a pasta di semola di grano duro, olio d'oliva, tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari;
- b) «fase di produzione»: la singola fase della filiera di coltivazione o di allevamento della materia

prima agroalimentare e ogni successiva fase di lavorazione o di trasformazione;

c) «operatore agroalimentare»: il soggetto che, in maniera diretta o indiretta, partecipa attivamente ad una o più fasi di produzione.

Art. 2.

(Tutela delle produzioni agroalimentari nazionali)

1. Al fine di tutelare le produzioni agroalimentari e garantire ai consumatori un elevato livello di tutela, si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano.

Art. 3.

(Indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare nazionale)

1. Sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 sono riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento Italia» o «tutto italiano» o espressioni aventi il medesimo significato.

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto agroalimentare.

3. Le diciture di cui al comma 1 sono apposte in conformità di quanto disposto nell'allegato IV al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

4. È consentito l'uso delle diciture di cui al comma 1 nelle campagne pubblicitarie radiotelevisive, nei siti *internet* e in ogni altro strumento di pubblicità, con esclusivo riferimento ai prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia.

Art. 4.

(Informazione dei consumatori)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta informazione dei consumatori sulla provenienza dei prodotti agroalimentari.

Art. 5.

(Controlli)

1. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) esercitano i controlli volti a garantire le finalità della presente legge.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e d'intesa con l'EFSA, promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, al fine di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari realizzati interamente in Italia.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I prodotti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono confezionati o immessi sul mercato e non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 825
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

Titolo breve: *ETICHETTATURA E TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 41 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(607) Daniela DONNO. - Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(825) Elena FATTORI ed altri. - Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale

(1000) VALLARDI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 in materia di etichettatura

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 607, a firma della senatrice Donno, che propone modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Nella relazione illustrativa si rileva infatti che la suddetta norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per tale ragione il disegno di legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l'emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Segnala tuttavia che il suddetto articolo 4 della legge n. 4 del 2011 è stato nel frattempo

modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2019. La nuova disciplina semplifica anzitutto la procedura, prevedendo un solo decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e della salute, sia pur mantenendo la previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la procedura di notifica alla Commissione europea di cui al regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

Il suddetto decreto ministeriale dovrà stabilire i casi e le categorie specifiche di alimenti per i quali l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fermo restando che, in base all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 775 del 2018, tale indicazione è sempre obbligatoria quando vi sia difformità (e quindi possibilità d'inganno per il consumatore) tra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato nelle indicazioni apposte sull'alimento stesso. Infine, tra le altre novità, vengono previste apposite sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni sull'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza degli alimenti.

Rileva quindi che finalità analoghe al precedente presenta il disegno di legge n. 1000, a firma del senatore Vallardi e altri. Tale provvedimento infatti sottolinea, nella relazione illustrativa, il diritto dei consumatori ad essere adeguatamente informati sugli alimenti che consumano, anche al fine di poter effettuare una spesa consapevole, attraverso etichette comprensibili e chiare. A tal fine, si ritiene che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori, per garantire la massima trasparenza e prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali a danno dell'economia nazionale, oltre che per tutelare la salute dei cittadini. Nella relazione illustrativa si ricorda poi che la consultazione a suo tempo promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha evidenziato che il 96,5 per cento dei consumatori italiani ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile in etichetta.

In coerenza con quanto consentito dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169 del 2011, il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, propone pertanto anch'esso di modificare l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, nel testo previgente. In proposito, segnala che le modifiche proposte corrispondono a quelle introdotte con il citato articolo 3-*bis* del "decreto semplificazioni" e precedentemente illustrate. Pertanto, il nuovo testo previsto per l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 risulta già in vigore.

Fa infine presente che parzialmente diversa è l'impostazione del disegno di legge n. 825, a firma della senatrice Fattori e altri. Il suddetto disegno di legge si pone infatti l'obiettivo di tutelare in maniera adeguata le eccellenze agroalimentari italiane che, come precisato dalla relazione illustrativa, nella generale crisi economica degli ultimi anni hanno dimostrato una notevole resilienza, facendo registrare, nel 2017, un valore del mercato finale del consumo di circa 171 miliardi di euro, pari al 10,6 per cento del PIL (che sale rispettivamente a 219,5 miliardi di euro e al 13,5 per cento del PIL, se si considerano anche gli acquisti relativi ai servizi di ristorazione) e dando un contributo essenziale anche alle esportazioni (salite del 23 per cento nell'ultimo quinquennio, per un valore di 34 miliardi di euro). In questo quadro, si impone quindi una disciplina interna che protegga e sostenga fattivamente, al di fuori dei paletti dell'Unione europea, i nostri prodotti caratterizzanti (come pasta, olio d'oliva, latte e prodotti lattiero-caseari), anche per contrastare le frodi agroalimentari, le contraffazioni e il fenomeno dell'*Italian sounding*.

Illustra quindi il contenuto del testo, diviso in 8 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di "prodotto agroalimentare", "fase di produzione" e "operatore agroalimentare".

L'articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.

L'articolo 3 detta le norme sulle indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 devono essere riportate le diciture "realizzato interamente in Italia" o "100 per cento *made in Italy*" o "100 per cento italiano" o "tutto italiano" o altre equivalenti.

L'articolo 4 impegna il MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

In proposito ricorda che il disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea), attualmente all'esame della Commissione 9a per il parere da rendere alla Commissione 14a, all'articolo 11 conferisce al Governo la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano del regolamento (UE) n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Tra le altre cose, il suddetto articolo 11 pone, tra i criteri e principi direttivi della delega, anche quello di individuare il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli e le altre attività ufficiali previste nei vari settori (inclusi gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati), nonché quale organismo unico di coordinamento e organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti con l'Unione europea e i Paesi terzi.

L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti che la Commissione riterrà di fare sulle tematiche sottese ai disegni di legge in esame, segnala infine che le nuove norme vigenti in materia di etichettatura degli alimenti di cui al citato articolo 3-*bis* del "decreto-legge semplificazioni" sono in attesa del decreto attuativo, che si auspica possa arrivare quanto prima.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione [\(n. 178\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) riferisce alla Commissione sull'affare in titolo, rilevando che i consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e dispongono interventi di salvaguardia ambientale. Essi svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile. Non a caso, oggi, i consorzi di bonifica svolgono attività di

comunicazione istituzionale volte a far conoscere ai cittadini il ruolo strategico che svolgono sui territori.

Ricorda che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa e di autogoverno, regolati da legislazioni regionali e amministrati da organi eletti dai soggetti consorziati, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà. I consorzi di bonifica, il cui comprensorio è definito con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono un importante presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, l'irrigazione e la salvaguardia ambientale. A seguito della soppressione delle province e alla trasformazione delle Comunità montane, in molte regioni d'Italia, ai consorzi di bonifica sono attribuite funzioni relative al dissesto idrogeologico, in quanto detentori di competenze, capacità progettuali e patrimonio tecnico e umano necessari per mitigare gli eventi calamitosi legati a cambiamenti climatici e consumo di suolo.

Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i consorzi di bonifica e di irrigazione sono titolari di potere impositivo sugli immobili consorziati urbani e agricoli, che traggono beneficio dall'attività dell'ente. I consorzi di bonifica e di irrigazione operano in collaborazione e concertazione con gli enti del territorio.

Ricorda che l'ANBI è l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela gli interessi dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti in Italia. Essa nasce come Associazione nazionale a carattere obbligatorio nel 1928. Nel 1947, riceve, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, riconoscimento giuridico (DCPS 10 luglio 1947, n. 1442) quale Associazione volontaria con personalità giuridica. Le sue funzioni istituzionali sono previste dallo statuto attuale, approvato nel 2015. L'ANBI è articolata in filiali regionali.

Fa presente che attualmente all'Associazione aderiscono 141 enti tra consorzi di bonifica e di irrigazione, costituenti tutti i consorzi operanti nel Paese ad eccezione dei consorzi di miglioramento fondiario esistenti in alcune realtà settentrionali. I consorzi associati all'ANBI coprono oltre il 50 per cento della superficie territoriale del Paese per un totale di quasi 17 milioni di ettari e cioè tutta la pianura (che in Italia si estende per circa 6 milioni di ettari) e gran parte della collina. Ricorda che oltre 1.200.000 ettari del territorio nazionale è sotto il livello del mare e richiede che l'acqua sia costantemente sollevata e condotta a un collettore per il deflusso.

Secondo i dati forniti dall'ANBI, dei 141 consorzi richiamati, 17 sono commissariati, ma per motivi diversi: 9 (in Toscana, Abruzzo, Campania e Calabria) per questioni amministrative, 6 (in Lazio e Molise) per l'attuazione della riforma stabilita nell'intesa Stato-Regioni del 2008 e 2 (in Puglia e Sicilia) per altre ragioni.

Con l'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 è stata realizzata la riforma dei consorzi, avviando un processo di riorganizzazione e accorpamento, nonché di efficientamento gestionale.

Ricorda che l'ANBI e i consorzi di bonifica hanno messo a disposizione degli agricoltori IRRIFRAME, un portale che fornisce dati e indicazioni per permettere un utilizzo più razionale dell'acqua irrigua nei vari territori e soddisfare in maniera precisa, efficace e certificata le prescrizioni dell'UE legate alla buona gestione dell'acqua in agricoltura nell'ambito della politica agricola comune. Il 2018 è stato il settimo anno di gestione ordinaria di IRRIFRAME. Ad oggi risulta che abbiano aderito al sistema 67 consorzi di bonifica, che sono già attivi e funzionali, su una superficie attrezzata con opere irrigue consortili di circa 1,6 milioni di ettari (circa il 48 per cento della superficie consortile irrigabile di tutta Italia).

In linea con la legislazione europea di settore (la vigente direttiva quadro sulle acque n. 2000/60/CE), l'Italia ha definito nel tempo un quadro normativo (in particolare, il codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), che garantisce priorità all'uso umano e agricolo delle acque, attraverso un sistema di gestione che favorisce la partecipazione degli utenti e decisioni di utilizzo a livello locale.

Tali obiettivi sono soddisfatti attraverso i consorzi, che sono enti pubblici a struttura associativa, presenti diffusamente sul territorio, con ambiti territoriali di competenza corrispondenti a unità idrografiche omogenee, amministrati in regime di autogoverno dagli utenti, che partecipano alla

gestione anche finanziariamente. Essi sono gestori di impianti di irrigazione collettiva e ripartiscono la risorsa idrica tra gli utenti agricoltori a fronte di un rimborso integrale dei costi sostenuti per il prelievo, l'adduzione, la distribuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere. I consorzi di bonifica e di irrigazione, quindi, non hanno fini di lucro e non svolgono attività commerciale.

Evidenzia tuttavia che, se è vero che i consorzi di bonifica sono nati per recuperare terreni da destinare alla produzione agricola e per garantire la sicurezza sanitaria di alcune aree del Paese, è anche vero che oggi si registrano livelli di *performance* differenti tra i consorzi di bonifica presenti nel centro-nord e quelli del centro-sud. Richiama in proposito le inefficienze non di rado rilevate che finiscono per creare disagi alle imprese agricole, le onerose tariffe relative all'erogazione idrica, e i problemi che ne derivano per le produzioni e le aziende agricole.

Tra gli ulteriori aspetti che meritano di essere analizzati cita poi la situazione debitoria in cui versano diversi consorzi, il non sempre razionale utilizzo delle risorse umane e il pessimo stato di alcuni impianti idraulici, auspicando un forte reinvestimento in innovazione e ricerca affinché si possa avere un utilizzo razionale dell'acqua e venga garantita la salvaguardia dei territori.

Lamenta poi la mancanza di una vera e propria politica europea sulla gestione delle acque, essendovi ora solo una direttiva-quadro, tarata su esigenze e condizioni diverse da quelle dell'Italia, che è gravemente penalizzata, dato che l'85 per cento dell'agroalimentare italiano proviene da un'agricoltura che dipende dall'irrigazione. Sottolinea che ciò impone una seria riflessione anche sulla futura politica agricola che, per l'Italia, necessariamente dovrà focalizzarsi anche sull'agricoltura irrigua.

In conclusione, auspica un ruolo decisivo dei consorzi di bonifica nello sviluppo sostenibile del Paese, a servizio dell'agricoltura. Tutto ciò richiederà un'attenta revisione normativa, con la piena sinergia di tutti gli attori coinvolti nel processo.

Chiede quindi a tutti i colleghi di trasmettere eventuali proposte di audizioni per approfondire le questioni relative all'affare in esame.

Il presidente [VALLARDI](#) si unisce alla richiesta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi" (n. 147)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sull'affare in titolo, rilevando che, nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi la metà della quale realizzata in Cina, l'Italia risulta, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale con quasi 450.000 tonnellate di produzione media negli ultimi anni, che nel 2018, dopo i forti cali del 2017 (circa il 20 per cento in meno rispetto agli anni precedenti), dovrebbe tornare a quasi 440.000 tonnellate di cui ben 270.000 tonnellate destinate all'esportazione (il 65 per cento verso l'Unione europea).

In Italia, nel 2018, risultavano in produzione circa 25.220 ettari, circa il 2 per cento in più del 2017, di cui 2.860 ettari dedicati al kiwi giallo (con una produzione di 61.700 tonnellate) e 22.360 ettari dedicati al kiwi verde, che registra una produzione di 373.475 tonnellate. A livello regionale, nelle regioni a maggior vocazione produttiva, calano le superfici nel Lazio (- 4 per cento); in Piemonte (-6 per cento), nel Veneto (-3 per cento); mentre aumentano in Emilia-Romagna (3 per cento) e in Calabria (1 per cento); sul piano delle quantità prodotte, a livello regionale, la produzione attesa per il 2018-2019 in Veneto è di 46.000 tonnellate, nel Lazio di 144.000, e il Piemonte dovrebbe ridurre i volumi a 66.000 tonnellate, con un calo delle rese del 7 per cento.

Sottolinea che nel Piemonte e nel Veneto, la riduzione delle superfici coltivate è dovuta (tranne alcune eccezioni) essenzialmente al fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi", una fitopatologia che ha colpito da alcuni anni le coltivazioni di queste regioni, causando gravi danni. Ciò desta notevole preoccupazione, anche in conseguenza della velocità di diffusione della patologia negli actinidi (gli

allevamenti delle piante di kiwi) la quale, riscontrandosi anche sulle piante nuove messe a dimora, oltre ad incidere sulla produzione dell'annata in corso, inficia anche la produzione e il reddito delle aziende agricole negli anni a venire, mettendo a rischio la tenuta economica di questo comparto agricolo.

Ricorda che la produzione di kiwi è fondamentale per l'equilibrio economico e ambientale della frutticoltura italiana, anche per il contesto di stagionalità e di distribuzione del lavoro in cui si inserisce, specie nelle regioni Veneto e Piemonte, dove rappresenta un fondamentale tassello delle rispettive filiere e dove la fitopatologia rischia di avere un pesante impatto economico e sociale. Chiarisce poi che la moria del kiwi consiste nella apoplezia delle piante di actinidia, che senza alcun preavviso collassano perdendo foglie e frutti, arrivando in breve tempo alla morte; la diagnosi risulta tra l'altro oltremodo problematica e complicata anche dal fatto che gli impianti sono già stati gravemente danneggiati dal cancro batterico dell'actinidia, o "PSA", che ha già colpito in Italia la coltura negli ultimi anni.

Ricorda che questo fenomeno, del quale ancora non si conoscono bene le cause, è stato riscontrato cinque anni fa in Veneto soprattutto nell'area nord-ovest della provincia di Verona, i cui amministratori hanno già sottoscritto appelli e avviato varie iniziative di sostegno tra cui la richiesta di calamità naturale, e l'anno seguente in Piemonte, dove sono state avviate analoghe iniziative. In ciascuna delle due regioni il fenomeno è stato già causa, in questi anni, di danni per alcune decine di milioni di euro.

Come precisato dal sottosegretario Manzato lo scorso 29 novembre dinanzi alla Commissione, in risposta ad un'apposita interrogazione, sono stati avviati vari studi, in particolare dalla regione Veneto, sia sugli aspetti di carattere parassitario che agronomico, per identificare le cause del fenomeno, che non hanno però condotto a risultati definitivi, non essendosi rilevate anomalie per quanto riguarda il contenuto di elementi nutritivi, inquinanti od organismi nocivi.

Sottolinea invece che la manifestazione della fitopatologia potrebbe essere legata a una serie di concause, tra cui le caratteristiche agronomiche del terreno e le condizioni meteorologiche degli ultimi anni, con innalzamento delle temperature medie e dell'indice di piovosità, essendo la pianta del kiwi particolarmente sensibile a tali fattori che, insieme, concorrono ad alterare la vitalità degli apparati radicali fino a comprometterne la funzionalità.

Tra i possibili rimedi, il rappresentante del Governo ha citato l'adozione di nuove pratiche di coltivazione, in particolare sistemi di irrigazione a goccia, uso di portinnesti specifici e adeguate lavorazioni del terreno. Al riguardo, la Regione Veneto ha approvato e finanziato recentemente un progetto sperimentale di studio di durata quadriennale, a continuazione delle attività di sperimentazione iniziate nel 2014, i cui risultati verranno periodicamente valutati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche per attivare le eventuali misure che si rendessero necessarie.

Con riferimento alle misure di ristoro previste a favore degli agricoltori colpiti, per quanto riguarda l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, fa presente che sempre il sottosegretario Manzato ha precisato che non essendo la fattispecie in esame prevista dalle normative vigenti, occorre valutare i requisiti per una procedura d'urgenza *ad hoc*.

Viceversa, le misure *ex ante* a valere sui fondi europei dei programmi di sviluppo rurale nazionale possono essere già attivate, dato che la fitopatologia, specie se fosse confermato che si tratta di una batteriosi, rientra tra le infezioni per le quali è possibile sottoscrivere polizze assicurative agevolate. Inoltre le Regioni, nell'ambito del loro piano di sviluppo rurale, possono attivare la misura di ripristino del potenziale produttivo, mentre i soci che aderiscono alle organizzazioni di produttori possono attivare analoghi interventi mediante i rispettivi programmi operativi finanziati dall'Unione europea. Infine, il Ministero si è fatto carico di valutare attraverso ISMEA l'attivazione di garanzie per consentire alle imprese l'accesso al credito per le necessarie operazioni di risanamento (espianto e reimpianto degli alberi) e di ristrutturazione del debito).

Fa quindi presente l'urgenza di affrontare la questione, dato che il persistere del fenomeno della moria del kiwi sta costringendo molte aziende, soprattutto nelle regioni Piemonte e Veneto, a eradicare un numero sempre più alto di piante malate, rischiando quindi, nel medio-lungo periodo, si

compromettere significativamente la produzione.

Chiede pertanto anch'egli ai colleghi di far pervenire alla Presidenza eventuali suggerimenti o indicazioni per audizioni e altri approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sull'affare assegnato in titolo, rilevando che, secondo i dati forniti dall'*Annuario dell'agricoltura italiana 2017*, pubblicato dal CREA nel 2019, l'Italia, negli ultimi dieci anni, ha visto diminuire la produzione di agrumi, in controtendenza rispetto agli altri paesi produttori del Bacino del Mediterraneo, nei quali il *trend* è risultato in crescita, e attualmente si trova dietro a Spagna, Turchia ed Egitto. Nei confronti della Spagna, in particolare, l'Italia ha perso sempre più peso in campo internazionale e da concorrente è diventato importatore netto. Oggi la dipendenza dalla Spagna pesa per oltre 212 milioni di euro.

Ricorda che la produzione agrumicola nazionale nel 2017 si è mantenuta sugli stessi livelli della stagione precedente, attestandosi, secondo l'ISTAT, su 2,8 milioni di tonnellate (+1,6 per cento). Anche la superficie coltivata resta quasi invariata (+1,4 per cento), a parte l'incremento di poco meno di 2.000 ettari di aranceti in Sardegna. L'autoapprovvigionamento dell'Italia, pur sempre alto, segna un'ulteriore leggera decrescita, portandosi sul 92 per cento.

Il 2017 ha risentito fortemente della prolungata siccità, che ha colpito in modo incisivo e diffusa l'intera penisola, segnando tutta la campagna produttiva e imponendo, laddove possibile, interventi irrigui ben superiori all'ordinario, con conseguente aggravio dei costi. Invece, laddove le risorse idriche si sono rivelate insufficienti, la siccità ha condizionato gli aspetti produttivi e qualitativi: gli effetti sui frutti si sono riscontrati in termini di calibro e accumulo di zuccheri, mentre buona è stata l'invasatura con coloritura apprezzabile della buccia. Nelle aree beneficiate dalle utili, anche se modeste, piogge autunnali, le produzioni hanno raggiunto *standard* soddisfacenti per dimensioni, gusto e contenuto in succo.

Passando poi ad analizzare le singole tipologie di agrumi, rileva che la produzione di arance si è attestata su 1,62 milioni di tonnellate (+2 per cento), con una campagna di vendita più breve e quotazioni non elevate (0,32-0,40 euro/kg), tranne per le arance di qualità superiore e le tardive. Le pregiate clementine calabresi, con una raccolta di 613.919 tonnellate, per il 68 per cento realizzata in Calabria (+7,3 per cento rispetto a quella dello scorso anno), hanno mantenuto discrete quotazioni (da 0,38-0,40 a 0,60-0,65 euro/kg). Con riferimento particolare alla Piana di Sibari, segnala che secondo le ultime stime l'annata 2018 vede una produzione di circa 170.000 tonnellate tra clementine ed arance della varietà navel (queste ultime pari a circa il 10 per cento del totale). Ciò si accompagna a una perdita di raccolto intorno al 18-20 per cento, ossia circa 34.000 tonnellate, dovuta a eventi atmosferici avversi come piogge eccessive e gelate. Il danno risulta maggiore (20-25 per cento della produzione) tra gli operatori commerciali indipendenti, che rappresentano circa l'82 per cento della produzione, rispetto a quelli riuniti in organizzazioni di produttori o cooperative (dove il danno scende al 10-15 per cento)

Non particolarmente vivace è apparsa la campagna dei mandarini, che con 133.137 tonnellate (+6,1 per cento), quasi tutte canalizzate sui circuiti del fresco, hanno ottenuto solo quotazioni medie ordinarie (0,40-0,42 euro/kg).

Evidenzia come, sia per le arance, sia per le clementine, sia per i mandarini, si registri sui mercati internazionali una forte e aggressiva concorrenza da parte della Spagna, che negli ultimi anni ha fortemente investito nel settore agrumicolo.

I limoni, negli ultimi anni, hanno migliorato notevolmente i livelli qualitativi. I volumi raccolti, pari a

418.102 tonnellate (-4 per cento rispetto all'anno precedente) sono stati realizzati prevalentemente in Sicilia (88 per cento). Il mercato è apparso interessato, con una rivalutazione dei prezzi all'origine a circa 0,53 euro/kg e addirittura fino a 1,50 euro/kg per i "verdelli".

Per il bergamotto, coltivato in Calabria su 1.500 ettari, l'annata del 2017 ha registrato una flessione, con 18.750 tonnellate (-49,6 per cento) di raccolto, destinato quasi interamente alla produzione del tradizionale e pregiato olio essenziale.

Non si registrano particolari novità per i pompelmi che, con un volume di 4.833 tonnellate, non sono in grado di coprire il fabbisogno interno, soddisfatto per oltre il 90 per cento tramite importazioni dall'estero, soprattutto da Sudafrica, Israele e Spagna.

In ambito biologico segnala l'ulteriore aumento della superficie agrumicola complessiva (in conversione e a regime) che, secondo il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), nel 2017 ha raggiunto 39.656 ettari (+9,8 per cento), con 20.951 ettari di aranceti (+15 per cento); mentre il mercato conserva la sua posizione sia per quanto riguarda il volume degli scambi che per le quotazioni.

Fa poi presente che i prodotti dell'industria agrumaria italiana sono sempre molto richiesti dai mercati, in particolare quelli internazionali, dove hanno realizzato nel 2017 un saldo attivo di 220,5 milioni di euro (114,5 milioni per succhi e 106 milioni per oli essenziali).

Malgrado questi e altri segnali positivi, rileva però come permanga una situazione di grave crisi nel comparto, con una riduzione netta della produzione (-3,6 per cento nell'ultimo anno, secondo la nota integrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2019 per il MIPAAFT). Oltre ai problemi di mercato, continua a preoccupare l'aspetto fitosanitario. Infatti, dopo l'emergenza del virus "Tristeza", che ha colpito circa 45.000 ettari di agrumeti in Sicilia, si sta avendo una recrudescenza della patologia fungina del "mal secco", soprattutto in Sicilia (siracusano, messinese e catanese), ma anche in altre regioni.

Segnala che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all'articolo 1, comma 131, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che vengono erogati nel regime degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo dell'Unione europea. Ricorda infine che il MIPAAFT ha convocato, in data 5 novembre 2018, la prima riunione della filiera agrumicola. Tra le esigenze segnalate da parte degli operatori, cita la realizzazione del catasto agrumicolo nazionale, la riconversione varietale accompagnata dalla ricerca, il rafforzamento dei contratti di filiera, azioni di promozione e informazione dei consumatori, attenzione agli scambi commerciali con i paesi esteri a condizioni di reciprocità delle regole produttive.

Conclusivamente, sottolinea come il comparto agrumicolo in Italia, pur avendo enormi potenzialità, sia sempre più in crisi, sia per i danni causati dagli eventi atmosferici avversi, sia per le dinamiche di mercato, che stanno spingendo molte aziende ad abbondare l'attività. Auspica quindi che, attraverso l'affare assegnato in esame si possa contribuire a individuare possibili soluzioni, invitando i colleghi a trasmettere proposte per audizioni conoscitive, anche dei soggetti responsabili dei centri di ricerca agronomici.

Il presidente [VALLARDI](#) osserva che il settore agrumicolo, come purtroppo altri in agricoltura, sta attraversando da anni una crisi profonda. Auspica che, attraverso uno sforzo comune di tutti gli attori della filiera, si possano trovare soluzioni per superare i problemi. Richiama quindi il decreto-legge sulle emergenze in agricoltura preannunciato dal Governo, che secondo alcune anticipazioni della stampa potrebbe contenere anche misure a sostegno del comparto agrumicolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

